

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI MAGGIO 2023

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ, ULTIMI ARTICOLI:

- **D.M. 02/09/21:** Tutto quello che c'è da sapere sulla **Formazione Antincendio**;
- Nomina, obblighi e Normativa: la parola ai **Preposti**;
- **Albo Gestori Ambientali:** I Datori di Lavoro che sono Responsabili Tecnici devono **superare l'esame!**

N.B.: In fondo alle nostre news potrete trovare il nostro **Calendario Formativo** aggiornato per tutto il 2023! Cosa aspettate? **AFFRETTATEVI!**

SICUREZZA

D.M. 02/09/21: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA FORMAZIONE ANTINCENDIO.

Il Decreto Ministeriale del 02 Settembre 2021, entrato in **vigore il 04/10/2022**, introduce importanti **novità** per la Formazione degli Addetti al Servizio Antincendio.

Andiamo ora a vedere nello specifico di cosa si tratta!

Per molti il quesito principale è che **cosa succede per la Formazione già svolta ai sensi del "vecchio" D.M. 10/03/98?**

Innanzitutto va sottolineato che cambia la frequenza dei corsi di aggiornamento ora non più triennale ma bensì **quinquennale**. Il decreto precisa che **i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.**

Il **primo aggiornamento** degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, all'entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall'ultima formazione/aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023.

Cambia la **denominazione** e la **classificazione** del rischio d'incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a **3 livelli** di prestazione in funzione all'obbiettivo da garantire:

- da attività ad alto rischio ad attività di livello 3;
- da attività a medio rischio ad attività di livello 2;
- da attività a basso rischio ad attività di livello 1.

Una delle principali novità del nuovo D.M. 02/09/21 rispetto al "vecchio" D.M. è proprio **l'introduzione dell'obbligatorietà della prova pratica anche per la formazione e l'addestramento del Livello 1** (ex Rischio Basso), limitatamente alla conoscenza e all'uso degli estintori portatili. Le prove con naspi e idranti, previste per i corsi di Formazione di Livello 2 e Livello 3 (ex rischio medio e alto), dovranno comprendere inoltre l'erogazione dell'acqua.

Si ricorda infine che la normativa vigente prevede che in alcuni casi (elenco nell'allegato IV del D.M. 2/9/21) i lavoratori designati come addetti al servizio antincendio, dopo aver frequentato il corso di formazione per addetti antincendio, debbano **superare una prova tecnica** (esame) **presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**, il quale al superamento della prova rilascerà un **attestato di idoneità tecnica**.

È dunque evidente l'intenzione, del tutto condivisibile, di dare un forte risvolto pratico e di addestramento ai corsi di Formazione per addetti Antincendio!





SICUREZZA

NOMINA OBBLIGHI E NORMATIVA: LA PAROLA AI PREPOSTI.

Chi è il “Preposto”? È obbligatorio nominarlo? Quali sono i suoi compiti? A cosa serve?

Sono molte le domande e le incomprensioni che ruotano attorno alla figura del “Preposto”, soprattutto alla luce delle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro.

Ma andiamo per gradi, innanzitutto chi è il Preposto?

Il **Preposto** è la persona che **affianca** il Datore di Lavoro, **sovrintende** l’attività lavorativa, **garantisce** l’attuazione delle direttive ricevute **controllando** che l’esecuzione, da parte dei lavoratori, avvenga **correttamente ed in sicurezza**. Se prima era in genere consigliato per imprese medio-grandi nominare uno o più preposti per strutturare in modo gerarchico l’organizzazione e garantire un maggiore controllo per l’attuazione delle direttive aziendali, anche in materia di sicurezza, **oggi formalizzarne la nomina, anche a livello formale, è divenuto un obbligo penalmente sanzionato!**

Nei confronti del Preposto per la sicurezza si possono accertare responsabilità sia **civili** che **penali** (articolo 56 del D. Lgs. 81/2008) per cui **accettare di ricoprire tale ruolo** può essere considerata una decisione non di certo da poco conto! Ma allo stesso tempo, se non per comprovate ragioni, il lavoratore non può sottrarsi alla nomina così facilmente.

Se mai dovesse capitare che il Preposto **si debba tutelare** di fronte ad eventuali “**accuse**”, è necessario dimostri di aver adempiuto all’incarico ricevuto, come? Ricorrendo alle “**segnalazioni scritte**” (come ad esempio lacune, malfunzionamenti o manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine, DPI, mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di un lavoratore ,..).



Alla luce dunque delle recenti novità, il Preposto assume un **ruolo di assoluta centralità** a fianco di Datore di Lavoro e Dirigente e, come ogni **figura chiave sulla sicurezza**, nessita di ricevere un’adeguata e specifica formazione!

La formazione per il ruolo di Preposto è interamente in presenza (8 ore di Formazione totali) e relativo aggiornamento biennale (6 ore di aggiornamento totali) e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi nell’ambiente lavorativo. La Vostra Azienda ha nominato un numero di Preposti adeguato alle necessità aziendali?

AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI: I DATORI DI LAVORO CHE SONO RESPONSABILI TECNICI DEVONO SUPERARE L’ESAME DI ABILITAZIONE!

Ebbene sì, dal **16 Ottobre 2023** **scadrà il requisito di idoneità** per circa 13.000 Responsabili Tecnici che attualmente operano in regime transitorio per 16.000 imprese iscritte all’Albo nelle categorie 1,4,5,8,9 e 10. La comunicazione è stata inviata lo scorso 14 Febbraio ai 5.200 Responsabili Tecnici registrati nella piattaforma i quali sono stati **invitati a sostenere l’esame di abilitazione** presso l’Albo Gestori per tempo, qualora non l’avessero già superato.

Care imprese siete dunque invitate a **verificare con congruo anticipo la scadenza del requisito d’ idoneità del Responsabile Tecnico** al fine di poter proseguire nello svolgimento della vostra attività...**dove?** Potrete effettuare il controllo attraverso la vostra area riservata al sito www.albonazionalegestoriambientali.it dove le imprese hanno a disposizione la funzionalità di “Ricerca RT”.

Prestate dunque attenzione poiché al **verificarsi della perdita del requisito d’Idoneità** previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n° 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il **procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo!**

I Responsabili Tecnici che rientrano nella casistica citata possono rinnovare il proprio requisito d’idoneità mediante il **superamento dell’esame** relativo al modulo o ai moduli in scadenza. Nel caso vogliate affidare l’incarico di Responsabile Tecnico è possibile nominare una persona abilitata esterna all’Azienda. Contattateci!



CORSI DI FORMAZIONE 2023

Di seguito riportiamo il **Calendario Formativo** con le date aggiornate dei corsi di formazione in programma fino a Luglio 2023:

FORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATE FORMAZIONE
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE)	VENERDI' 12 MAGGIO: 14,00 -18,00
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 -18,00
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO MEDIO (8 ORE)	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 26 MAGGIO: 14,00 - 18,00
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO ALTO (12 ORE)	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 - 20,00
	VENERDI' 26 MAGGIO: 14,00 - 20,00
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO – (6 ORE)	VENERDI' 12 MAGGIO: 14,00 -20,00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA: RLS	DATE FORMAZIONE
CORSO RLS (8 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 26 MAGGIO: 8.30-12.30
AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON < 50 DIPENDENTI (4 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 12 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 -18,00
AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON > 50 DIPENDENTI (8 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 26 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: RSPP	DATE FORMAZIONE
RISCHIO BASSO DATORE DI LAVORO (8 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 - 18,00
	VENERDI' 26 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RISCHIO MEDIO DATORE DI LAVORO (16 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 12 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 -20,00
	VENERDI' 26 MAGGIO: 14,00 - 20,00
AGGIORNAMENTO RSPP – DATORE DI LAVORO – RISCHIO BASSO (6 ORE)	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00 -20,00
AGGIORNAMENTO RSPP – DATORE DI LAVORO – RISCHIO MEDIO (10 ORE)	VENERDI' 12 MAGGIO: 14,00-19,00
	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00-19,00
AGGIORNAMENTO RSPP – DATORE DI LAVORO – RISCHIO ALTO (14 ORE)	VENERDI' 12 MAGGIO: 14,00-18,00
	VENERDI' 19 MAGGIO: 14,00-19,00
	VENERDI' 26 MAGGIO: 14,00-19,00
AGGIORNAMENTO RSPP MODULO B (4 ORE)	A SECONDA DEL MACROSETTORE

PRIMO SOCCORSO	DATE FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO GRUPPO B-C	VENERDI' 14 LUGLIO: 14,00-18,00
AGGIORNAMENTO GRUPPO A	VENERDI' 14 LUGLIO: 14,00-20,00
PRIMO CONSEGUIMENTO GRUPPO B E C	GIOVEDI' 13 LUGLIO: 14-18 E VENERDI' 14 LUGLIO: 8:30-12:30 E 14-18

CONTATTI

Per maggiori informazioni: SICAM Consulting Via Roma, 19 - 35040 Megliadino San Vitale (PD)

mail: info@sicamconsulting.it

Tel./Fax: 0429-88778

web: www.sicamconsulting.it